

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 479

**Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 234 COV2020)**



**ATTO DD 479/A1103A/2025**

**DEL 17/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 234 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 03/07/2020 dal Comune di Collegno - Corpo di Polizia Municipale a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente all'epoca dell'accertamento dei fatti a *omissis* e domiciliato in *omissis*, con processo verbale n. 2646/2020 del 17/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Collegno, *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville aree gioco e giardini pubblici.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 (non tenutasi perché ritenuta sufficiente, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, la documentazione allegata ai suddetti scritti);

valutate le argomentazioni contenute nelle memorie difensive e la documentazione allegata, le quali confermano come l'interessato si trovasse in quella parte del parco – effettivamente transitata anche per il passaggio da e verso i diversi edifici pubblici ivi presenti - nel percorso che lo riconduceva alla propria abitazione, di ritorno da attività di volontariato svolta durante il periodo emergenziale (attività confermata dalle dichiarazioni agli atti.).

Considerata l'attenzione che la stessa normativa regionale poneva con riferimento alla garanzia

degli spostamenti motivati da esigenze di volontariato e che l'accesso al parco in tal caso era motivato proprio da tale legittimo motivo di spostamento;

Ritenuto pertanto , per le motivazioni suddette e per l'alto rischio di soccombenza in caso di eventuale contenzioso - viste le giustificazioni alla base dello spostamento - di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento .

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti